



Regolamento Ristorni

Contenuti

Premessa

Articolo 1 – Natura del ristorno.

Articolo 2 – Scopo e oggetto del regolamento. Beneficiari

Articolo 3 – Modalità di determinazione del ristorno.

Articolo 4 – Criteri di calcolo del ristorno.

Articolo 5 – Clausole di limitazione all'erogazione del ristorno.

Articolo 6 – Criteri per la ripartizione dei ristorni.

Articolo 7 – Ammontare del ristorno.

Articolo 8 – Modalità di deliberazione ed assegnazione del ristorno.

Articolo 9 – Disposizioni Generali.

Articolo 10 – Ristorni non assegnati.

Articolo 11 – Approvazione del regolamento e decorrenza.

Articolo 12 – Rinvio ad altre norme.

Ristorno quantità: tabella allegata al regolamento per la ripartizione dei ristorni

Ristorno qualità: tabella allegata al regolamento per la ripartizione dei ristorni

Premessa

Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale - cooperativa sociale e cooperativa di lavoro a mutualità prevalente - si propone di utilizzare lo strumento del ristorno per distribuire in favore dei Soci lavoratori, a condizioni prestabilite e nel rispetto delle determinazioni dell'Assemblea dei Soci, una parte del vantaggio mutualistico, ossia del vantaggio che deriva dallo scambio fra opportunità di lavoro offerta dalla Cooperativa al Socio e prestazione di lavoro offerta dal Socio della Cooperativa nel corso dell'esercizio di riferimento.

In base al lavoro che i Soci hanno conferito in cooperativa, quest'ultima potrà riconoscere alla fine dell'Esercizio Sociale (in sede di approvazione del bilancio di esercizio) un'integrazione alla retribuzione ordinaria già maturata nell'Esercizio Sociale stesso.

Il ristorno, dovrà ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i soci lavoratori, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi nel corso dell'esercizio.

Articolo 1 – Natura del ristorno.

Il ristorno nasce in capo al Socio Lavoratore solo e nella misura in cui l'Assemblea deputata all'approvazione del bilancio di esercizio deliberi (a fronte della proposta del Consiglio di Amministrazione formulata nel progetto di bilancio) l'attribuzione di somme a tale titolo.

L'istituto del ristorno viene espressamente richiamato da due norme contenute nel

Codice Civile: l'articolo 2521, e l'articolo 2545-sexies.

La prima norma chiarisce che l'atto costitutivo delle società cooperative deve contenere i criteri per la ripartizione dei ristorni ai soci, criteri che vengono definiti dal primo comma del successivo articolo 2545-

sexies, che correla l'attribuzione e la quantificazione del ristorno alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio con la cooperativa.

Nello specifico, il ristorno per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro trova anche fonte nell'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 3 aprile 2001, n. 142 che definisce il ristorno come un trattamento economico ulteriore da corrispondere al socio cooperatore a fronte della presentazione di lavoro eseguita.

Il socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto mutualistico (lavorativo), concorre a creare le condizioni di maggior efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'avanzo di gestione mutualistico.

Il ristorno, configurandosi come maggior remunerazione della prestazione mutualistica sulla base dell'andamento dell'esercizio, costituisce anche elemento espressivo di un incremento produttivo di redditività aziendale, in termini di miglioramento dell'efficienza e qualità dell'andamento aziendale grazie all'ottimizzazione degli scambi mutualistici intrattenuti con i soci.

Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale si propone di utilizzare lo strumento del ristorno per redistribuire in favore dei Soci Lavoratori, a condizioni prestabilite e nel rispetto delle determinazioni dell'Assemblea dei Soci, una parte del vantaggio mutualistico, ossia del vantaggio che deriva

dallo scambio fra opportunità di lavoro offerta dalla Cooperativa al Socio e prestazione di lavoro offerta dal Socio alla Cooperativa nel corso dell'esercizio di riferimento.

Articolo 2 – Scopo e oggetto del regolamento. Beneficiari

Lo scopo mutualistico delle cooperative di produzione e lavoro è, sul fronte della mutualità interna, quello di fornire opportunità lavorative ai Soci e di remunerarle al meglio. La ripartizione del ristorno è destinata esclusivamente ai Soci lavoratori della cooperativa. Il presente regolamento, in conformità all'articolo 25.5 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento interno disciplina la determinazione e le modalità di attribuzione degli eventuali ristorni spettanti ai Soci Lavoratori di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della Legge 3 aprile 2001, n.142, costituente normativa speciale in materia.

Sono beneficiari del ristorno, secondo i termini e le condizioni previsti nel Regolamento e nella delibera dell'Assemblea dei Soci che ne determina l'erogazione, esclusivamente i Soci Lavoratori che posseggano i requisiti stabiliti nel presente Regolamento.

Il ristorno non concorre alla maturazione della retribuzione utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, né alla maturazione della retribuzione differita, né ad alcuna forma retributiva afferente al rapporto di lavoro subalterno.

Articolo 3 – Modalità di determinazione del ristorno.

Il Ristorno nasce in capo al Socio lavoratore solo se e nella misura in cui l'Assemblea dei Soci, deputata all'approvazione del bilancio di esercizio, discrezionalmente deliberi – a fronte della proposta del Consiglio di Amministrazione formulata nel progetto di bilancio – l'attribuzione di somme a tale titolo. In ogni caso l'eventualità di un ristorno, è legato ad un risultato positivo del bilancio e alla realizzazione di avanzo di gestione mutualistico positivo.

Quest'impostazione è stata scelta allo scopo di rendere flessibile l'assegnazione del ristorno e consentirne l'adeguamento, a fronte delle mutevoli situazioni economiche, finanziarie e di mercato relative alle attività svolte dalla Cooperativa con una procedura di approvazione semplificata.

L'organo amministrativo deve espressamente riferire sulle proposte inerenti i ristorni nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, nell'ambito della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa di cui all'articolo 2545 c.c..

L'assemblea dei soci delibera, in particolare, sulle modalità di erogazione del ristorno ed in applicazione dei criteri indicati nel presente regolamento.

In ogni caso la ripartizione dei ristorni deve essere deliberata nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- a. Integrazione dei compensi;
- b. Aumento gratuito del capitale sociale, anche in deroga del valore massimo stabilito dall'art. 2525 c.c.;
- c. Ogni eventuale altra forma consentita

dalla legge e deliberata dell'assemblea. Pei i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art. 4 della Legge 142/2001, punto 2, reddito da lavoro dipendente.

Il ristorno attribuito in forma liquida potrà essere erogato anche con versamenti mensili in base alla delibera assembleare.

Articolo 4 – Criteri di calcolo del ristorno.

L'erogazione del ristorno sarà proposta dagli amministratori ai soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, pertanto, la contabilizzazione del ristorno avverrà secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea.

Le valutazioni relative allo stanziamento dei ristorni saranno opportunamente relazionate dagli amministratori nei documenti di bilancio di cui all'art. 2545-sexies Cod. civ..

Salvi i vincoli di legge e in considerazione del complessivo andamento economico, patrimoniale e finanziario della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci la quota dell'avanzo di gestione mutualistico d'esercizio da destinare al ristorno.

Il ristorno è l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico che può essere riconosciuto al socio in proporzione ai rapporti mutualistici (cioè lavorativi) con la Cooperativa. Il ristorno è riconoscibile esclusivamente a coloro che risultano iscritti al libro dei soci al momento della maturazione dell'avanzo di gestione mutualistico e che conferiscano, nelle

forme previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, lavoro in cooperativa. La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata in maniera proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio.

Nella determinazione dell'entità del ristorno, l'organo amministrativo prenderà a base di calcolo l'entità complessiva del lavoro prestato, espresso in ore lavorate, dal singolo socio, nell'esercizio di riferimento, nelle forme contrattuali previste dal regolamento ex Legge 142/2001 e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Qualitativamente, l'organo amministrativo dovrà integrare la valutazione quantitativa in funzione dell'impegno e del ruolo esercitati da ogni singolo socio nell'ambito del raggiungimento del risultato, realizzando una ripartizione secondo i criteri meglio precisati nel successivo art. 6.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. b), della citata legge 142/2001, infatti, l'Assemblea può deliberare, tra gli altri trattamenti economici a favore del socio, un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al Socio Lavoratore medesimo, a tal fine devono considerarsi i trattamenti economici come determinati, per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, dal regolamento interno della cooperativa, oltre ad eventuali maggiorazioni retributive previste da specifici accordi aziendali.

Il primo comma dell'art. 2545-sexies del codice civile stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Vengono riprodotti i criteri di ripartizione del ristorno ai Soci, così determinati per

volere dell'Assemblea.

1. Il ristorno è ripartito tra i Soci Lavoratori in forza ed iscritti al libro Soci nell'esercizio cui i ristorni sono riferiti.
2. Il ristorno per ciascun Socio Lavoratore spetterà nella misura del massimo 30% della retribuzione relativa alle ore effettivamente lavorate o delle prestazioni effettivamente eseguite.

Articolo 5 – Clausole di limitazione all'erogazione del ristorno.

Il trattamento dei ristorni – nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale – non spetta ai soci in presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

1. Qualora la cooperativa si trovi in una situazione da cui emerga, un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività, anche eventualmente definita di crisi, insolvenza o sovraindebitamento in base alla normativa vigente, in base a parametri ed indicatori economico-patrimoniali-finanziari, rilevati ed esposti esplicitamente dal C.d.A. in sede di approvazione del bilancio d'esercizio;
2. Qualora l'erogazione dei ristorni comporti violazioni di accordi e/o obblighi assunti verso terzi, tra i quali gli istituti di credito o altri enti finanziari;
3. Qualora non siano state ricostruite le riserve utilizzate a copertura delle perdite d'esercizio pregresse;
4. Qualora il valore del patrimonio netto sia inferiore al valore del capitale sociale;
5. Qualora siano adottati – nell'esercizio di

riferimento o nei mesi successivi antecedenti l'approvazione del bilancio relativo – piani di crisi aziendale ai sensi della legge 142/2001 con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;

6. Qualora la cooperativa richieda ed ottenga la cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS per crisi, regolata dall'art. 21, comma 1, lett. b) della legge n.148 del 2015, con indicazione del programma di crisi aziendale e correlato piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni;
7. Al verificarsi di eventi di carattere naturale o cause di forza maggiore, o emergenze di tipo sociale, sanitario, politico o geografico, anche verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, che portino ad un improvviso cambiamento nell'equilibrio economico-patrimoniale finanziario dell'azienda e che impongano alla cooperativa, in base a criteri di prudente gestione imprenditoriale, di non erogare i ristorni, che saranno relazionati esplicitamente dall'organo amministrativo nella apposita sezione prevista dall'art. 2545-sexies cod. civ.;
8. Qualora la cooperativa abbia avviato piani industriali o investimenti, disposti nell'esercizio ovvero prima dell'approvazione del bilancio, che richiedono impegni finanziari, di entità molto superiore rispetto al triennio precedente, quantificabile orientativamente in una % superiore del 25%

In ogni caso i ristorni non spettano:

- Qualora sia stata deliberata la liquidazione volontaria;
- Qualora vi siano i presupposti per uno

- scioglimento della cooperativa;
- Qualora sia stata presentata l'istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa o avviate altre procedure dal Codice della crisi d'impresa.

Articolo 6 – Criteri per la ripartizione dei ristorni.

La ripartizione avverrà sulla base della quantità e della qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci lavoratori con la cooperativa, nei limiti complessivi dettati dalla legge e dal rispetto dei precedenti parametri di individuazione del ristorno erogabile. Il ristorno viene calcolato sulla base di criteri quantitativi e qualitativi della prestazione, con lo scopo di stimolare la crescita professionale del socio lavoratore, il livello di motivazione e contribuzione ai risultati e al tempo stesso premiarne i risultati dimostrati. Per questi motivi si esclude una ripartizione condivisa in parti uguali fra i soci.

Il necessario riferimento ai parametri indicati non esclude che i vari criteri possano essere variamente combinati fra di loro, anche in considerazione delle diverse tipologie di rapporti di lavoro presenti in Cooperativa e disciplinate dal Regolamento Interno, purché nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci.

Il ristorno è ripartito tra i beneficiari così come individuati dall'art. 2, che abbiano sottoscritto la quota di capitale sociale secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e non siano morosi nel pagamento della quota stessa, proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici secondo i criteri di seguito esposti.

1. La quantità degli scambi mutualistici rilevante ai fini della ripartizione dei ristorni deve valutarsi rispetto al punteggio maturato con riferimento all'impegno e alla responsabilità lavorativa da ogni socio rapportato con la somma dei punteggi annuali effettivamente ottenuti dai singoli soci. Il punteggio sarà calcolato sulla base di due criteri:

- a. Le qualifiche rivestite all'interno della cooperativa e il totale dei compensi lordi (imponibile contributivo) maturati nell'anno da ogni socio lavoratore, secondo quanto indicato nella tabella allegata ristorno quantità;
- b. Il totale delle ore lavorate nell'anno da ogni socio lavoratore. Il criterio ha per oggetto la misurazione della prestazione del socio lavoratore dal punto di vista dell'operatività e ha l'obiettivo di premiare anche le ore "aggiuntive" svolte su richiesta della Cooperativa in funzione delle necessità lavorative. Alla determinazione del numero delle ore lavorate concorrono, pertanto, le ore effettuate di lavoro ordinario e straordinario, e ore impiegate per la partecipazione a riunioni aziendali e a commissioni convocate formalmente da organi sociali e le ore di partecipazione alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione se effettuate in orario di lavoro.

Al fine della determinazione del punteggio complessivo si procederà alla somma dei punteggi maturati alle precedenti lettere a) e b).

2. La qualità degli scambi mutualistici rilevante ai fini della ripartizione dei ristorni deve valutarsi rispetto al punteggio maturato relativo al merito e al grado di partecipazione del socio allo

scambio mutualistico e alle attività della cooperativa effettivamente ottenuto nell'anno da ogni socio lavoratore rapportato con la somma di punteggi annuali effettivamente ottenuti dai singoli soci (così come definito nella tabella allegata alla voce ristorno qualità). Il punteggio sarà calcolato sulla base di quattro criteri:

- a. Anzianità maturata nella condizione di socio lavoratore, secondo quanto indicato nella tabella allegata ristorno qualità. L'anzianità è conteggiata, su base mensile, dalla data di ammissione a socio fino alla data di chiusura dell'esercizio o, se anteriore, fino alla data di cessazione del rapporto sociale o lavorativo;
- b. Provvedimenti disciplinari ricevuti nell'anno, secondo quanto indicato nella tabella allegata ristorno qualità;
- c. Assenze. Il criterio ha per oggetto la valutazione in termini quantitativi della prestazione del socio lavoratore nel periodo dell'esercizio economico di riferimento ed ha l'obiettivo di premiare la presenza. La misurazione è basata sulla differenza fra le giornate lavorabili e quelle in cui il socio lavoratore ha effettivamente prestato la sua attività, conteggiate dall'amministrazione della Cooperativa. In seguito per brevità questa differenza sarà definita come giornate di assenza. Va precisato che le giornate di assenza per "maternità obbligatoria, malattie gravi o infortunio in azienda" non sono conteggiate come assenza. Questa scelta viene motivata sia in termini sociali, sia in termini aziendali, nella considerazione che si tratta di assenze che sono "indipendenti" dalla volontà

del lavoratore. Il parametro per il calcolo del ristorno in quota al criterio assenza è indicato nella tabella allegata ristorno qualità;

- d. Incarichi a valore sociale. Il criterio ha per oggetto la misurazione della qualità della prestazione dal punto di vista della mutualità del Socio lavoratore verso la sua Cooperativa con l'obiettivo di premiare l'assunzione di responsabilità e lo svolgimento in autonomia di compiti routinari, complessi e/o di progetto, senza compromettere l'impegno lavorativo nelle mansioni quotidiane legate allo scopo assuntivo. Per il conteggio la Cooperativa prepara un elenco degli incarichi abbinando ad ognuno un punteggio. Il punteggio abbinato agli incarichi viene poi attribuito al socio lavoratore che li svolge; il socio lavoratore può cumulare punteggi qualora svolga più incarichi contemporaneamente, oltre alla partecipazione del socio alle assemblee dei soci convocate dagli organi sociali nell'anno di riferimento, secondo quanto indicato nella tabella allegata ristorno qualità. I soci che parteciperanno alle assemblee attraverso lo strumento della delega saranno considerati presenti a tutti gli effetti. In ogni caso sono considerati presenti i soci che, per motivi organizzativi aziendali, sono impossibilitati a partecipare.

Al fine della determinazione del punteggio complessivo si procederà alla somma dei punteggi maturati alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Articolo 7 – Ammontare del ristorno.

Il valore percentuale del ristorno deriva dalla ponderazione del ristorno quantità e del ristorno qualità.

Per ciascun Socio Lavoratore avente diritto al ristorno si determina il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di quantità e qualità.

Poi si suddivide l'importo economico deliberato dall'Assemblea dei Soci da destinare al ristorno per la somma totale dei punteggi dei Soci Lavoratori ed il risultato viene moltiplicato per il punteggio individuale di ciascun Socio Lavoratore, ottenendo in questo modo il valore economico individuale del ristorno parametrato alla quantità e qualità, che dovrà comunque rispettare il limite massimo di cui all'art. 3 della L. 142/01.

Nel caso in cui l'importo del ristorno così determinato ecceda il limite massimo di cui all'art. 3 della legge n. 142/01, sarà ridotto a tale limite massimo.

Articolo 8 – Modalità di deliberazione ed assegnazione del ristorno.

Il Consiglio di Amministrazione, concluse le registrazioni contabili di chiusura del conto economico dell'esercizio, ed in presenza di tutte le condizioni di legge, determinerà annualmente l'ammontare del ristorno complessivo massimo disponibile per i Soci Lavoratori da proporre in Assemblea Soci, in misura non superiore, comunque, al 30% dei trattamenti retributivi complessi

spettanti al Socio Lavoratore durante l'anno.

L'assemblea dei soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della cooperativa.

Articolo 9 – Disposizioni Generali.

Il ristorno compete esclusivamente ai soci lavoratori che abbiano partecipato allo scambio mutualistico nel corso dell'esercizio di riferimento.

Nel corso di ammissioni a socio, pensionamenti, decessi, periodi di aspettativa non retribuita, gli importi spettanti saranno rapportati ai mesi di attività. (si considererà mese lavorato dal 15° giorno).

Per i soci il cui rapporto societario si fosse concluso in corso d'anno l'ammontare di ristorno spettante sarà riparametrato proporzionalmente al periodo di vigenza del rapporto mutualistico e societario nell'esercizio di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto sociale, alle delibere degli organi sociali e alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 10 – Ristorni non assegnati.

Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate, quando il debito verso il socio sia prescritto, saranno devolute a Riserva legale con apposita delibera dell'organo amministrativo.

Articolo 11 – Approvazione del regolamento e decorrenza.

Il presente regolamento è stato deliberato dall'assemblea dei soci del 10.05.2025, secondo le modalità previste dalla legge.

Il presente Regolamento ha la validità per il ristorno relativo al bilancio 2024 e, salvo modifiche, verrà mantenuto negli anni successivi.

Articolo 12 – Rinvio ad altre norme.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto sociale, alle delibere degli organi sociali e alle disposizioni di legge applicabili.

La cifra attribuita in qualità di ristorno sarà determinata in proporzione al coefficiente raggiunto.

Ristorno quantità: tabella allegata al regolamento per la ripartizione dei ristorni

TABELLA RISTORNO QUANTITÀ

CRITERI	PUNTI
Criterio a) – totale dei compensi lordi (imponibile a contributi) maturati nell'anno	
Fino a 15.000 euro	15
Oltre 15.000 e fino a 30.000 euro	20
Oltre 30.000 euro	30
Criterio b) – totale delle ore lavorate nell'anno Da ogni socio lavoratore	n. ore *0.020 (con un massimo di 36 punti = a 1.800 ore e oltre

Ristorno qualità: tabella allegata al regolamento per la ripartizione dei ristorni

TABELLA RISTORNO QUALITÀ

CRITERI	PUNTI
Criterio a) – anzianità maturata nella condizione di socio lavoratore	
Fino a 3 anni	2
Oltre 3 anni e fino a 6 anni	3
Oltre 6 anni	4
Criterio b) – provvedimenti disciplinari ricevuti nell'anno	Il totale si determina sottraendo al punteggio base fino a concorrenza i valori attribuiti in relazione a ogni provvedimento disciplinare ricevuto
Punteggio base	5
Ammonizione verbale o scritta	-2 per ogni provvedimento
Multa	-3 per ogni provvedimento
Sospensione dal lavoro o dalla retribuzione	-5 per ogni provvedimento
Criterio c) - assenze	Punteggio base 9
>di 15 gg anno sono esclusi i periodi relativi le malattie gravi, le maternità e gli infortuni in azienda	9
Criterio d) – incarichi di valore sociale	Gli incarichi di valore sociale e i relativi punteggi sono i seguenti: - Cura dell'ambiente lavoro: fino a 2 punti - Supporto all'organizzazione: fino a 2 punti - Disponibilità/Flessibilità: fino a 4 punti Il valore massimo attribuibile in caso di sommatoria di più incarichi è di 10 punti

Sede legale

Via Piave n. 13
31044 Montebelluna (TV)
P.I. 01245940265

Contatti

0423 492746
amministrazione@vitaelavoro.it
www.vitaelavoro.it

